

disposta riduzione lede il diritto di credito che essi vantano nei confronti della società, avente ad oggetto la somma di circa 1,5 milioni di euro asseritamente dovuta agli eredi di ██████████ a titolo di liquidazione della partecipazione sociale di cui quest'ultimo era titolare al tempo del decesso.

Preliminarmente deve rilevarsi l'infondatezza dell'eccezione di inammissibilità della domanda attorea per esistenza di clausola arbitrare (art. 25 dello statuto della società convenuta).

Detta clausola, infatti, si riferisce espressamente alle controversie tra i soci ovvero tra i soci e la società, ed è quindi inapplicabile al caso in esame, essendo pacifico che gli attori non rivestono la qualità di soci della Spartaco s.r.l.¹

Per quanto riguarda il merito, deve rilevarsi che:

- con avviso del 19/10/2010 venne convocata l'assemblea straordinaria dei soci della società S ██████████ s.p.a. per i giorni 3/11/2010 (prima convocazione) e 4/11/2010 (seconda convocazione), con il seguente ordine del giorno: "1. Riduzione del capitale sociale da euro 1.735.000,00 ad euro 100.000,00 e conseguente trasformazione in società a responsabilità limitata. 2. Varie ed eventuali" (doc. 10 del fascicolo attoreo);
- con raccomandata a.r. del 25/10/2010 gli attori formalizzarono preventivamente la loro opposizione all'ipotesi di una riduzione del capitale sociale (doc. 11 del fascicolo attoreo);
- la riunione assembleare non si svolse nelle date indicate nel suddetto avviso di convocazione, e l'assemblea venne riconvocata per i giorni

¹ L'art. 10 dello statuto della Spartaco s.p.a. dispone infatti che le azioni non sono trasferibili per successione a causa di morte, e che gli eredi del socio defunto hanno diritto ad ottenere esclusivamente il rimborso della partecipazione, a meno che i soci superstiti all'unanimità optino per il trasferimento delle azioni agli eredi; e nel caso di specie detta opzione non è mai stata esercitata.

15/12/2010 (prima convocazione) e 16/12/2010 (seconda convocazione), con il seguente ordine del giorno: "1) Riduzione di capitale sociale al fine di massimizzare i risparmi derivanti dalla rinuncia al collegio sindacale, da euro 1.750.000,00 ad euro 100.000,00 tramite imputazione della differenza a riserva liberamente disponibile. 2) Varie ed eventuali" (doc. 3 del fascicolo di parte convenuta);

- in data 18/11/2010 l'assemblea della Spartaco s.p.a. aveva deliberato la trasformazione della società in s.r.l.;

- con ordinanza del 27/7/2011, pronunciata nel corso di altro giudizio promosso dagli odierni attori nei confronti della S[REDACTED] s.p.a., il Tribunale di Ravenna ha autorizzato il sequestro conservativo sul patrimonio mobiliare od immobiliare di detta società, sino alla concorrenza dell'importo di € 440.000,00, a garanzia del medesimo credito per cui è stato promosso il presente giudizio;

- detta ordinanza è stata poi confermata dal Collegio in sede di reclamo. Alla luce di tali circostanze di fatto deve innanzitutto ritenersi superato il problema della mancata indicazione delle ragioni e delle modalità della riduzione, essendo tale indicazione presente nel secondo avviso di convocazione.

Va poi ricordato che la riduzione "effettiva" del capitale nella s.r.l. può avere luogo alternativamente, a norma dell'art. 2482 c.c., mediante rimborso ai soci delle quote pagate o mediante liberazione dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti; dottrina e giurisprudenza, inoltre, ritengono che il rimborso possa essere eseguito, come nel caso di specie, anche mediante la creazione di riserve disponibili, con conseguente possibilità di loro impiego in favore dei soci, nel qual caso dovrà però essere previsto un vincolo di indisponibilità fino alla

scadenza del termine di 90 giorni entro il quale i creditori possono proporre opposizione alla delibera di riduzione.

È vero, infatti, che la riduzione del capitale mediante accantonamento in riserve disponibili non comporta la diminuzione del patrimonio sociale, e quindi non arreca un immediato pregiudizio ai creditori della società; è anche vero, però, che le attività costituenti la contropartita delle riserve disponibili iscritte in luogo del capitale possono essere poi distribuite ai soci, senza più alcun controllo da parte dei creditori. La riduzione del capitale è dunque fonte di pregiudizio (sia pure solo potenziale) per i creditori: conseguentemente deve essere consentito loro di opporsi alla deliberazione, a norma dell'art. 2482, comma 2, c.c.

Va inoltre ricordato che nel giudizio di opposizione alla delibera di riduzione il creditore opponente è tenuto a provare che detta delibera pregiudica il suo diritto, nel senso che, per effetto della riduzione, vi è il rischio che il creditore venga a trovarsi nell'impossibilità di riscuotere il suo credito.

Orbene, nel caso in esame detto pericolo di incapienza appare del tutto evidente, considerato che gli attori vantano nei confronti della Spartaco s.r.l. un credito di circa € 1.500.000,00, già accertato "*in via del tutto prudenziale*" nella misura di € 440.000,00 dalla suddetta ordinanza cautelare, che ravvisa giustamente il pericolo di irreversibile frustrazione delle aspirazioni di soddisfacimento di tale pretesa creditoria sia per il fatto che la società ha posto in vendita alcuni immobili di sua proprietà, sia per l'avvenuta assunzione della delibera assembleare impugnata in questa sede, per effetto della quale la garanzia rappresentata dal capitale sociale si ridurrebbe da € 1.735.000,00 ad appena € 100.000,00.

L'opposizione va pertanto accolta, con conseguente dichiarazione di inefficacia dell'impugnata delibera di riduzione del capitale sociale della Spartaco s.r.l.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda oggetto del presente giudizio, così provvede:

1) dichiara l'inefficacia dell'impugnata delibera di riduzione del capitale sociale adottata dall'assemblea della Spartaco s.r.l.;

2) condanna la S. [REDACTED] s.r.l. a rifondere a B. [REDACTED] [REDACTED] le spese del presente giudizio, che liquida in € 382,00 per anticipazioni ed € 6.000,00 per compenso professionale, oltre a I.V.A. e C.P.A.

Così deciso in Ravenna, il giorno 16/8/2013.

Il Giudice est.

Massimo Vicini

Il Presidente

Alberto Rinaldi

IL CANCELLIERE

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
OGGI 23 AGO. 2013
IL CANCELLIERE

[Signature]